



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 37.834 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 21 LUG. 2015

OGGETTO: Superamento delle CSC accertato nelle acque di falda sottostanti l'impianto di discarica Formica Ambiente S.r.l. - Ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Formica Ambiente s.r.l.
formicambiente@epec.it

E, p.c.

Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale
Ufficio Inquinamento e grandi impianti
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale di Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1
Dipartimento di prevenzione (BR)
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Tribunale di Brindisi
Sezione Penale
prot.tribunale.brindisi@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Brindisi
prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

Visti

- i rapporti di prova relativi ai controlli sulle acque di falda effettuati il 10 marzo 2015 dall'ARPA Puglia – DAP di Brindisi presso l'impianto di discarica Formica Ambiente, ubicato nella omonima contrada del Comune di Brindisi, trasmessi con nota prot. 21320 del 14/04/2015 e integrati con note prot. 35163 del 22/06/2015 e prot. 36242 del 26/06/2015, da cui si rilevano superamenti delle CSC per le acque sotterranee, così come stabilite dalla Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente ai parametri *alifatici clorurati cancerogeni 1,1 dicloroetilene* (2,31 µg/l

nel pozzo spia 4A, 7,26 µg/l nel pozzo spia 5A rispetto al limite di 0,05 µg/l) e **1,2 dicloropropano** (0,20 ± 0,09 µg/l nel pozzo spia 4A rispetto al limite di 0,15 µg/l);

- i nuovi rapporti di prova relativi ai controlli effettuati dall'ARPA Puglia – DAP di Brindisi sulle acque di falda prelevate dai 12 pozzi di monitoraggio dell'impianto in questione nei giorni 20-21-22 aprile 2015, trasmessi con nota prot. 35173 del 22/06/2015 e integrati con successiva nota prot. 36257 del 26/06/2015, nei quali sono stati confermati i superamenti delle CSC relativamente ai medesimi parametri *alifatici clorurati cancerogeni* 1,1 dicloroetilene (2,11 µg/l nel pozzo spia 4A, 1,63 µg/l nel pozzo spia 5A, 0,31 µg/l nel pozzo spia 8, 0,06 ± 0,026 µg/l nel pozzo spia 10 rispetto al limite di 0,05 µg/l) e 1,2 dicloropropano (0,17 ± 0,07 µg/l nel pozzo spia 4A rispetto al limite di 0,15 µg/l);
- la nota prot. 70/15 del 24/06/2015 con cui la società Formica Ambiente ha trasmesso una relazione contenente *Considerazioni in merito alle rilevazioni ARPA Puglia trasmesse con nota prot. 21320 del 14/04/2015 e note prot. 0035173 e 0035163 del 22/06/2015* dalla quale si apprende che i monitoraggi in autocontrollo effettuati nell'ottobre 2013 avevano già mostrato per il parametro 1,1 dicloroetilene nei pozzi 4, 8 e 10 concentrazioni superiori alle CSC, confermate anche nei monitoraggi in autocontrollo del 2014;
- la relazione annuale AIA relativa all'anno 2013 trasmessa con nota 61/14 del 01/08/2014, acquisita dall'Ente al prot. 49163 del 20/08/2014, nella quale il gestore dichiarava che *"le analisi dimostrano che nel 2013 non si sono riscontrati superamenti dei valori degli inquinanti nel piezometro n. 8"*, *"le analisi dimostrano che nel 2013 non si sono riscontrati per il pozzo di valle n. 4 superamenti dei valori degli inquinanti"* e ancora che *"Le analisi dimostrano che nel 2013 non si sono riscontrati superamenti dei valori degli inquinanti, nel pozzo n. 10"*;
- i certificati di analisi allegati alla predetta relazione, ancorché incompleti per la mancanza di alcune pagine, dai quali risulta invece che nel pozzo spia 8 il prelievo in autocontrollo del 15/10/2013 ha mostrato una concentrazione di 1,1 dicloroetilene pari a 0,177 µg/l, quindi superiore alla CSC, per la quale non risulta sia stata effettuata alcuna comunicazione all'Autorità competente, mentre i certificati relativi ai pozzi 4 e 10 mostrano concentrazioni inferiori alle CSC.

Richiamate

- le norme comunitarie che stabiliscono il principio in base al quale *chi inquina paga*;
- l'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia la competenza ad adottare, sentito il Comune, provvedimenti di diffida con ordinanza motivata nei confronti del/dei responsabile/i della potenziale contaminazione a provvedere secondo le disposizioni contenute nel titolo V della Parte IV del citato decreto;
- il comma 3 dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 dello stesso decreto, che l'ordinanza di cui al punto precedente sia notificata oltre che al responsabile dell'inquinamento anche al proprietario del sito in cui sia stato accertato che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione.

Considerato che

- il composto 1,1 dicloroetilene o cloruro di vinilidene è un monomero utilizzato per la produzione di copolimeri (polivinilidene cloruro), che possono trovare applicazione nell'industria per la produzione di film per imballi alimenti, resine per la produzione di linee e tubazioni, filamenti, rivestimenti interni per serbatoi fissi e mobili, rivestimenti esterni per strutture in acciaio, componenti cementi, rivestimenti barriera per carta e film plastici, leganti per vernici, componenti (in microsferi) per inchiostri da stampa e materiale da arredamento, marmi, ritardante di fiamma per tappeti sintetici, in selleria per automobili, serramenti, tappezzerie (fonte *Centro di documentazione per la promozione della salute della Regione Piemonte*);
- il suo rinvenimento nelle acque di falda può pertanto essere direttamente riconducibile alla presenza dello stesso composto o di un suo precursore in rifiuti speciali provenienti dalle predette attività industriali;

- l'area maggiormente contaminata corrisponde con la zona ad Est della discarica, corrispondente ai lotti A e C, e le concentrazioni maggiori sono state registrate in corrispondenza dei pozzi 4A e 5A di nuova realizzazione, interni al perimetro della discarica e posizionati sul lato Est;
- il verso della falda, seppur suscettibile di temporanee piccole rotazioni stagionali connesse essenzialmente con gli emungimenti dei pozzi circostanti, ivi compresi i pozzi di proprietà della stessa società Formica Ambiente, è stato definito da ARPA Puglia ai fini del monitoraggio da condurre ai sensi del PMeC approvato, con nota prot. 16428 del 17/06/2009, come segue: *"i rilievi mettono in evidenza un deflusso delle acque di falda verso le aree del sottosuolo dove sono ubicati i piezometri P10, P2, P3, P4 che devono quindi essere indicati come valle. Particolare attenzione verrà posta al piezometro P2 in corrispondenza del quale è stata misurata la depressione piezometrica più importante. I restanti piezometri, con particolare riferimento a quelli indicati con le sigle P6, P7 e P8, verranno indicati come monte"*;
- la valutazione è stata basata sui risultati dei rilievi freaticometrici eseguiti nel febbraio 2009, in rapporto alle quote dei piezometri fornite dalla stessa società Formica Ambiente con nota prot. 41/09 del 03/06/2009;
- tale direzione del flusso delle acque di falda risulta essere coerente con quello determinato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia nell'area di interesse nonché con quanto riportato negli elaborati di progetto presentati dal Gestore in allegato alle richieste di autorizzazione e, da ultimo, di rinnovo dell'AIA (All. 14 – *Studio Analisi delle acque di falda* dicembre 2012);
- non è stato mai possibile accertare la quantità di percolato effettivamente presente nel corpo della discarica, nonostante le criticità già evidenziate dall'ufficio scrivente con nota prot. 3704 del 22/01/2015 circa il possibile accumulo di percolato in relazione alle abbondanti precipitazioni verificatesi in quel periodo e nonostante anche l'espressa richiesta di misurazione del livello del percolato nei pozzi formulata ad ARPA Puglia e ribadita con nota prot. 34465 del 01/07/2015;
- rispetto alla gestione del percolato il gestore ha dichiarato nella nota prot. 69/15 del 25/06/2015 che *la pompa di estrazione posta nei pozzetti del percolato è fornita di sistema di attacco automatico al raggiungimento della quota di massimo invaso di percolato del pozzetto che è stata stabilita, in ottemperanza alla citata determina (D.D. 712/2000), pari a un metro, mentre nel verbale di constatazione redatto da ARPA Puglia il 29/04/2015 n. 33 lo stesso Gestore ha dichiarato che il battente minimo del percolato è regolato da un galleggiante posto a circa 2 m dal fondo pozzo; si precisa che il fondo pozzo è ad un livello inferiore al fondo vasca di circa 1,5 m;*
- il Gestore invece ha fornito i report dello smaltimento di percolato, nei quali si indicano i chilogrammi di percolato avviati a smaltimento giornalmente, senza fornire alcun elemento per rapportare tali quantitativi al volume dello stesso effettivamente presente nel corpo discarica che, in relazione alle abbondanti piogge verificatesi nell'ultimo periodo invernale, sicuramente avrà determinato un livello del percolato notevolmente superiore a quello dichiarato;
- le analisi condotte da ARPA Puglia – DAP di Brindisi su 4 campioni di percolato prelevati in data 29/04/2015 da 4 distinti pozzi di raccolta, i cui rapporti di prova sono stati trasmessi con nota 35173 del 22/06/2015, hanno mostrato per ciascun parametro alifatico clorurato cancerogeno, e in particolare per il 1,1 dicloroetilene e 1,2 dicloropropano, una concentrazione inferiore a 50 µg/l;
- dalla documentazione agli atti di quest'ufficio, invece, risulta che all'interno dell'intero bacino di discarica denominato lotto A e comprendente, oltre ai lotti attualmente in esercizio, anche quello realizzato originariamente agli inizi degli anni 90 e definitivamente tombato sotto i predetti lotti in esercizio, risultano presenti complessivamente 5 pozzi di estrazione del percolato;
- in esito a specifica richiesta formulata dall'Ufficio scrivente con nota prot. 33509 del 25/06/2015 circa la possibilità, sulla base di tali analisi, di escludere la presenza di tali sostanze nel percolato della discarica Formica Ambiente srl, ARPA Puglia ha specificato, con propria nota prot. 37516 del 02/07/2015 che *sicuramente nei campioni esaminati la loro concentrazione è inferiore a 50 µg/l, ma questo non esclude la loro presenza in concentrazioni inferiori a detto valore;*

- il rinvenimento di tale sostanza nelle acque di falda è pertanto pienamente compatibile con una contaminazione da discarica per rifiuti speciali provenienti da attività industriali, quale quella in questione.

Richiamate le note dell'ufficio precedente:

- prot. 20425 del 16/04/2015 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e controinteressati relativamente all'emissione dell'ordinanza di bonifica di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- prot. 20689 del 20/04/2015 con la quale è stato invitato il Comune di Brindisi ad espletare le opportune valutazioni preliminari all'emissione dell'ordinanza richiamata.

Vista la nota prot. 57263 del 21/07/2015, acquisita al prot. 37796 del 21/07/2015 dell'Ente, con cui il Comune di Brindisi ha riscontrato la succitata nota ed espresso parere favorevole all'adozione dell'ordinanza ex art. 244 da parte della Provincia.

Considerato che la *ratio* dei principi di precauzione e prevenzione stabiliti dal diritto comunitario ambientale e recepiti dallo Stato Italiano in particolare con il D.Lgs n. 152/06, impongono la necessità di intervenire per adottare tutte le iniziative necessarie a contrastare la contaminazione delle matrici ambientali, attraverso interventi di messa in sicurezza d'emergenza finalizzati a ridurre il potenziale pericolo per l'ambiente e la salute pubblica.

Ritenuto che ricorrono le circostanze e i presupposti necessari per l'adozione dei provvedimenti disposti dalla normativa richiamata.

Visto

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, compreso le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

ORDINA

alla società Formica Ambiente s.r.l., con sede legale in Via Groenlandia, 47 – 00144 Roma e sede operativa in Contrada Formica a Brindisi, in qualità di Gestore nonché di proprietario della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Brindisi alla c.da Formica **di attuare tutte le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti rilevate e che, in linea principale, comprendono:**

1. la messa in sicurezza d'emergenza della falda, previa comunicazione alle autorità competenti del piano di interventi da mettere in atto;
2. la predisposizione di un piano di caratterizzazione del suolo e del sottosuolo e la prosecuzione delle attività di monitoraggio della falda, come specificato ai punti seguenti;
3. la realizzazione di un capping provvisorio su tutte le aree di discarica non in esercizio al fine di ridurre significativamente la produzione di percolato;
4. il mantenimento di un battente di percolato minimo in tutta la discarica compatibile con l'altezza minima necessaria per garantire la funzionalità delle pompe di estrazione dello stesso, come stabilito al comma 2.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.. In particolare, nell'originario

bacino di scarica tombato posto al di sotto del lotto A, deve essere asportato tutto il percolato accumulato fino al raggiungimento del livello minimo tecnicamente possibile, da realizzare entro 60 giorni dalla presente;

5. la misura con frequenza quindicinale del livello di percolato in ciascuno dei pozzi di raccolta, indicando per ognuno l'esatta ubicazione nonché il bacino di scarica cui lo stesso si riferisce. Le misure dei livelli devono essere riferite alle quote del manto di HDPE nei pressi dei pozzi di raccolta;
6. l'esecuzione di un piano di prospezioni geofisiche (tomografia elettrica 2D e 3D, geoelettrica con esecuzione di Sondaggi elettrici verticali ed orizzontali) atte a verificare l'integrità fisica dei teli in HDPE ed individuare possibili perdite di percolato su tutti i lotti della discarica, compreso l'originario bacino di scarica tombato posto al di sotto del lotto A, come già prescritto nel provvedimento di AIA n.348/2008, nonché la determinazione degli eventuali accumuli di percolato ed il suo livello medio nei rifiuti abbancati. Tale piano di prospezioni dovrà essere presentato entro 10 giorni dalla presente agli Enti in indirizzo e dovrà acquisire il parere preventivo dell'ARPA Puglia in merito alla idoneità delle indagini previste, e dovrà essere eseguito nei successivi 30 giorni;
7. l'esecuzione di un piano di indagini idrogeologiche e analisi chimiche delle acque di falda, comprensive di tutti i parametri di cui alla tab. 2 allegata al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06, in tutti i pozzi facenti parte della rete di monitoraggio, assicurando una frequenza di campionamento quindicinale e secondo le metodiche utilizzate da ARPA Puglia nei controlli effettuati dalla stessa Agenzia (campionamento dinamico con pompe a basso flusso con specificazione della portata) come prescritto nel PMeC di cui alla D.D. 4/2014;
8. la misura settimanale dei livelli piezometrici da condursi in assenza di significativi prelievi delle acque di falda da parte dei titolari di pozzi presenti nell'area di influenza, oltre che del Gestore stesso;
9. l'esecuzione di un rilievo di dettaglio della esatta posizione dei due nuovi pozzi di monitoraggio (4A e 5A) nonché delle quote sul livello mare dei boccapozzi di tutti i pozzi di monitoraggio rispetto ai quali sono misurati i livelli piezometrici, nonché il rilievo topografico planoaltimetrico dei rifiuti complessivamente abbancati nei lotti in esercizio, da riportare sugli elaborati grafici confrontabili con quelli approvati ed autorizzati;
10. l'individuazione dei conseguenti interventi di ripristino delle opere di impermeabilizzazione eventualmente risultate danneggiate da mettere in atto.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti il Gestore deve presentare, **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente, al Servizio scrivente e a tutti gli Enti in indirizzo, un cronoprogramma con indicazione dei tempi necessari a darne completa esecuzione. In attuazione dell'art. 29decies comma 3 tutte le attività devono essere eseguite in contraddittorio con ARPA Puglia, al fine di validarne gli esiti. Inoltre il Gestore dovrà comunicare agli Enti in indirizzo, con opportuno anticipo, le date nelle quali saranno condotte le indagini, i rilievi e i monitoraggi prescritti ai punti precedenti, onde consentire agli organi di controllo di assistere alle predette operazioni.

Unitamente all'esito dei monitoraggi è necessario che il Gestore trasmetta le schede tecniche relative ai pozzi di monitoraggio e ai pozzi di raccolta del percolato, nonché l'esito degli autocontrolli condotti in adempimento a quanto prescritto nel PMeC allegato all'AIA, relativi agli anni 2014 e a quelli già eseguiti nel 2015.

La documentazione di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9, nonché le schede tecniche dei pozzi, dovrà essere resa sotto forma di perizia giurata da tecnico competente abilitato.

Qualora, al termine di tali operazioni e comunque entro e non oltre il termine di **due mesi** dalla presente ordinanza, i monitoraggi condotti dovessero mostrare il perdurare della situazione di contaminazione si

dovrà procedere alla attivazione di tutte le procedure previste secondo le disposizioni di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica.

L'inadempimento agli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 257 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La presente ordinanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., viene notificata alla società Formica Ambiente srl in qualità di Gestore e di proprietario della Discarica in c.da Formica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR Puglia o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
Dr Pasquale EPIFANI

